Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 3 gennaio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). »	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1935-XIV, n. 2182.

Deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e le successive sue modificazioni;
Viste le norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, nonchè il R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1903;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I capitani dell'Arma aeronautica (ruolo naviganti e ruolo servizi), del Corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri) e del Corpo di Commissariato aeronautico (ruolo commissariato), compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1936, che, alla data stabilita per gli esami di avanzamento ad anzianità, si trovino in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale, potranno essere inscritti sui quadri medesimi, e conseguire promozioni a tale titolo, limitatamente a tutto

l'anno 1936, indipendentemente dal superamento di corsi od esami altrimenti prescritti, purchè in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'avanzamento, e purchè riconosciuti idonei dalle autorità competenti.

Quelli di detti ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica che — essendovi tenuti— non abbiano ancora sostenuto o superato gli esami già previsti al termine del corso superiore aeronautico e possano ripeterli, saranno ammessi a sostenere gli esami stessi, in epoca e davanti a commissioni da determinarsi dal Ministero dell'aeronautica, e in caso di esito favorevole potranno essere inscritti — se giudicati idonei dalle autorità di cui sopra — sul quadro di avanzamento ad anzianità con la medesima decorrenza, se del caso, di quella con la quale sia stata effettuata la promozione del già pari grado che immediatamente li seguiva nel ruolo.

Art. 2. — Fermo rimanendo per i capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1903, gli ufficiali di qualsiasi grado o corpo della Regia aeronautica, compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sui quadri di avanzamento a scelta (previo esame facoltativo) per l'anno 1936 e che — all'atto dell'entrata in vigore del presente Regio decreto-legge — siano stati già riconosciuti ammissibili agli esami stessi, saranno chiamati a sostenerli in epoca da determinarsi dal Ministero dell'aeronautica, ed in caso di esito favorevole e di giudizio positivo delle autorità gerarchiche e della Commissione superiore di avanzamento, potranno ottenere la promozione od essere considerati promossi a tale titolo con la stessa anzianità assoluta e relativa che sarebbe loro stata assegnata qualora avessero tempestivamente sostenuto gli esami.

Le eventuali promozioni a scelta che venissero effettuate nell'anno 1936, per gli ufficiali che ne abbiano già maturato il titolo, si intenderanno, in conseguenza, disposte, se del caso, con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Art. 3. — Le eventuali retrodatazioni di anzianità di cui ai precedenti articoli non comportano corresponsione retroattiva di assegni.

Inoltre le promozioni da conferire sono sempre subordinate all'esistenza delle vacanze nel grado superiore ed al possesso del requisito della permanenza minima prescritta nei vari gradi e nei reparti d'impiego.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Esso decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1936.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 184. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935-XIV, n. **2183.**

Concessione di un sussidio straordinario per l'esercizio della ferrovia Domodossola-Confine svizzero concessa all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla ferrovia Domodossola-Confine svizzero concessa all'industria privata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È accordato alla « Società subalpina d'imprese ferroviarie » un sussidio straordinario, per una volta tanto, di L. 700.000 per l'esercizio della ferrovia Domodossola-Confine svizzero.

Art. 2. — Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante apposito stanziamento sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1935-1936.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 177. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1935-XIV, n. **2184.**

Approvazione della variante al piano regolatore di Firenze nella zona di via S. Angelo e via del Pollaiolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda del comune di Firenze in data 6 febbraio 1935-XIII, intesa ad ottenere l'approvazione di una variante al piano regolatore della città, nella zona di via S. Angelo e via del Pollaiolo, approvato con R. decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il piano della variante con i relativi piani parcellari;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non vennero presentati reclami;
Considerato che la variante al piano regolatore di ampliamento di Firenze nella zona di via S. Angelo e via del Pollaiolo, nel senso di sopprimere la piazza ivi prevista, convenientemente sistemando lo sbocco della prima delle dette due vie, nella seconda, sia ispirata a considerazioni di giusta economia, e che nessun pregiudizio da essa derivi alla viabilità nè allo sviluppo dell'abitato;
Che il piano parcellare corrispondente alla nuova sistemazione e le relative proposte di indennità di esproprio e di contributo ai sensi dell'art. 5 del citato R. decreto-legge 13 gennaio 1924, si addimostrano ammissibili;
Visti gli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvata la variante al piano regolatore di Firenze, nella zona di via S. Angelo e via del Pollaiolo, di cui al R. decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
Sono approvati i correlativi piani parcellari.
Il Nostro Ministro visterà i piani su detti in una planimetria in iscala 1:2500 ed in un prospetto dei contributi e indennità di espropriazione relativi ai beni immobili interessati nella variante stessa, zona in via del Pollaiolo.
Per l'esecuzione della variante rimane fermo il termine stabilito per il piano regolatore generale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1935 - Anno XIV,
Atti del Governo, registro 367, foglio 168. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV, n. **2185.**

Soppressione dell'Ufficio di conciliazione di Valle, frazione del comune di Murialdo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data 24 maggio 1935-XIII, con la quale il commissario prefettizio del comune di Murialdo chiede la soppressione dell'Ufficio di conciliazione in Valle, frazione del comune predetto.
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Genova;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L'Ufficio di conciliazione esistente in Valle, frazione del comune di Murialdo, è soppresso ed il relativo territorio rientra nella circoscrizione dell'Ufficio di conciliazione del capoluogo.
Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI. SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 156. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186.

Istituzione del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di unificare e coordinare gli organi e i servizi preposti alla disciplina degli scambi commerciali con l'estero ed alla distribuzione delle valute;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituito, alla diretta dipendenza del Capo del Governo, il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

Art. 2. — Sono devolute al Sottosegretariato di Stato tutte indistintamente le attribuzioni spettanti al Ministero delle corporazioni ed alla Sovraintendenza allo scambio delle valute, in materia di rapporti economici con l'estero; di disciplina delle importazioni e delle esportazioni; di disciplina della distribuzione delle valute; di regolamentazione degli approvvigionamenti dall'estero da farsi nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 3. — Sono trasferiti al Sottosegretariato di Stato:

i servizi ed il personale della Sovraintendenza allo scambio delle valute, i servizi ed il personale del Ministero delle corporazioni (Direzione generale del commercio) preposti ai rapporti economici con l'estero.

Art. 4. — L'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero e l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero sono posti alle dirette dipendenze del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute.

Art. 5. — Con successivi provvedimenti saranno stabilite le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Sottosegretariato di Stato e per il coordinamento dei compiti e dei servizi del Sottosegretariato di Stato medesimo con quelli degli Istituti di cui all'art. 4.

Art. 6. — Al Sottosegretariato di Stato sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla costituzione dei Gabinetti.

Art. 7. — Nei modi di legge sarà effettuato il trasporto dei fondi relativi ai servizi di cui al precedente art. 2 dal bilancio del Ministero delle corporazioni a quello delle finanze (Presidenza del Consiglio dei Ministri) e sarà provveduto a quanto altro possa occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2187.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore di Gesù e Maria, con Casa generalizia in Roma.

N. 2187. R. decreto 14 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore di Gesù e Maria, con Casa generalizia in Roma, via Flaminia n. 633, e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima Congregazione di immobili del complessivo valore di L. 3.500.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 21 novembre 1935-XIV, n. 2188.

Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Gorizia.

N. 2188. R. decreto 21 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 17 agosto 1935-XIII, n. 2189.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « San Filippo Neri » con sede in Massa.

N. 2189. R. decreto 17 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazione lo statuto dell'Opera pia « San Filippo Neri », con sede in Massa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2190.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Ancelle del S. Cuore di Gesù con Casa generalizia in Bologna.

N. 2190. R. decreto 14 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Ancelle del S. Cuore di Gesù sotto la protezione di S. Giuseppe, con Casa generalizia in Bologna, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 365.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII.

Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa rurale « Maria SS degli Infermi » di Raffadali (Agrigento).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che per la Cassa rurale « S. Maria degli Infermi » di Raffadali (Agrigento) si verificano le condizioni previste dalla lettera *b*) del n. 10 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 156, cioè la perdita del patrimonio sociale e l'impossibilità da parte della Cassa stessa, e in dipendenza della perdita anzidetta, di raggiungere gli scopi sociali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La Cassa rurale « Maria SS. degl'Infermi » di Raffadali (Agrigento), società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione; ed il sig. avv. Salvatore D'Alessandro è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL — ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1935 - Anno XIII
Registro n. 27 Min. agric. e for., foglio n. 328. — BETTAZZI.

(7588)

REGIO DECRETO 25 novembre 1935-XIV.

Revoca del sig. Boffa Azeglio dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 giugno 1925, col quale venne nominato agente di cambio, presso la Borsa valori di Milano, il sig. Boffa Azeglio fu Giovanni;

Considerato che il detto agente di cambio è risultato insolvente nella liquidazione di Borsa del mese di settembre 1935-XIII;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1930, n. 815;

Viste le lettere 7 ottobre e 11 novembre 1935 del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, con le quali, su conforme avviso delle locali Autorità di borsa, esprimesi il parere che, in seguito all'insolvenza del succitato agente di cambio, si debba procedere alla di lui revoca;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 30 settembre 1935-XIII, il sig. Boffa Azeglio è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1935 - *Anno XIV*
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 221. — D'ELIA.

(7586)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1935-XIV.
Revoca del sig. Riva Vittorio dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 11 settembre 1930-VIII, n. 4736, col quale il sig. Riva Vittorio fu Giuseppe venne nominato rappresentante alle grida del sig. Boffa Azeglio fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il Regio decreto di pari data del presente, con il quale è stato provveduto alla revoca della carica di agente di cambio del sig. Boffa;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Riva Vittorio da rappresentante alle grida del sig. Boffa Azeglio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(7587)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1935-XIV.
Nomina di membri in seno al Comitato permanente consultivo per lo scambio di apprendisti con l'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il decreto interministeriale 15 aprile 1932-X, concernente la istituzione, presso il Ministero delle corporazioni, di un Comitato permanente consultivo per lo scambio degli apprendisti con l'estero;

Visti il decreto interministeriale 12 novembre 1934-XIII ed i decreti Ministeriali 29 gennaio 1935-XIII, 21 settembre 1935-XIII, concernenti modificazioni alle attribuzioni ed alla composizione del Comitato predetto;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del Comitato stesso con la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente in rappresentanza del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;

Vedute le designazioni all'uopo fatte dal citato Commissariato con nota n. 2849 del 12 ottobre 1935-XIII;

Decreta:

I sigg. colonnello Casimiro Palieri e tenente colonnello Aldo Dusi sono chiamati a far parte del Comitato permanente consultivo, istituito presso il Ministero delle corporazioni, per lo scambio di apprendisti con l'estero, in qualità, rispettivamente, di membro effettivo e di membro supplente e in rappresentanza del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(7592)

DECRETO INTERMINISTERIALE 21 dicembre 1935-XIV.
Dimensioni e caratteristiche dei contrassegni della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale e per i velocipedi per l'anno 1936.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 214, 216, 219, 220 e 224 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Il contrassegno per i veicoli a trazione animale, di cui all'art. 214 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è costituito, per l'anno 1936 da una targa in lamierino di alluminio di forma rettangolare della larghezza di mm. 95 e dell'altezza di mm. 55. La targa porta scritto in rilievo a sinistra, l'anno di validità, a destra la sigla della Provincia in conformità alla tabella *A* in vigore per l'individuazione degli autoveicoli e, sotto la sigla, il numero progressivo del veicolo.

Nel centro della targa tra l'anno di validità e la sigla figura, pure in rilievo, in alto il bollo di autenticazione della targa, costituito da un disco circolare del diametro di mm. 20, recante una ruota di veicolo con in mezzo un fascio littorio, ed in basso, a sinistra, la cifra della tassa di circolazione.

In alto, pure a sinistra, sono praticate le fessure per l'applicazione del fermaglio automatico recante sul dritto la sigla O.N.B.

Tali contrassegni sono da L. 12,50, da L. 25, da L. 50 e da L. 100.

Art. 2. — Il contrassegno per i velocipedi o macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, è costituito da una targa in lamierino di alluminio rettangolare nella parte centrale con ali laterali arrotondato recante alle estremità delle ali apposite fessure per l'applicazione del fermaglio automatico recante sul dritto la sigla O.N.B.

La targa, che ha la larghezza massima di mm. 123 e l'altezza di mm. 30 porta scritto in rilievo: nel centro l'anno di validità e, in basso, il numero progressivo di individuazione del veicolo; a sinistra una ruota di velocipede del diametro di mm. 13 e la cifra della tassa, a destra la sigla della Provincia e un disco del diametro di mm. 13 entro cui è raffigurato un fascio littorio.

I contrassegni per velocipedi o macchine ed apparecchi ad essi assimilabili sono da L. 5 e da L. 10.

Art. 3. — La forma, le dimensioni, il colore dei caratteri e delle altre indicazioni dei contrassegni metallici risultano dai modelli depositati anno per anno, a cura dell'Opera nazionale alla quale è affidata la fornitura dei contrassegni stessi, presso il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale FF.TT.AA., e presso il Ministero delle finanze.

Art. 4. — Il prezzo di cessione da parte dell'Opera nazionale alle Provincie è stabilito come appresso:

contrassegni da L. 5 e da L. 10, L. 0,80 cadauno;
contrassegni da L. 12,50 e da L. 25, L. 1,80 cadauno;
contrassegni da L. 50 e da L. 100, L. 2,80 cadauno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni*: BENNI.

(2)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1935-XIV.
Regolamento dei pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e l'Union Belgo-Luxembourgeoise.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849 e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente la importazione di merci in compensazione;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti che si riferiscono, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare di merci originarie o provenienti dal Territorio doganale della Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, è tenuto a depositare, alla scadenza del debito, il relativo importo in lire italiane alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Le lire così depositate saranno accreditate e resteranno vincolate a favore dei rispettivi creditori belgi per essere trasferite in Belgas, se i contratti sono stilati in lire o in Belgas, o nella valuta pattuita se i contratti sono stilati nella valuta di un terzo Paese.

Tali trasferimenti saranno effettuati utilizzando i Belgas versati nel conto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero presso la Banca nazionale del Belgio, da parte di debitori belgi in pagamento di merci importate dall'Italia, secondo l'ordine cronologico dei depositi e nel limite delle disponibilità in Belgas esistenti nel detto conto.

Quando il debito è espresso in valuta diversa dalla lira italiana, il deposito sarà effettuato sulla base del cambio ufficiale di vendita della Borsa di Milano, vigente al giorno del deposito. Il trasferimento delle lire depositate sarà effettuato al cambio ufficiale di vendita della Borsa di Milano vigente nel giorno del trasferimento per la valuta in cui è espresso il debito.

La differenza di cambio fra il giorno del deposito e quello del trasferimento sarà a favore od a carico del debitore italiano.

Art. 2. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, su notifica dell'avvenuto incasso ed accreditamento di Belgas nel conto speciale presso la Banca nazionale del Belgio, corrisponderà al creditore italiano l'equivalente in lire italiane al cambio ufficiale di acquisto del Belga alla Borsa di Milano in vigore nel giorno del realizzo dei Belgas stessi.

Art. 3. — Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 4. — In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie o provenienti dal Territorio doganale della Union Economique Belgo-Luxembourgeoise e alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato, in tutto o in parte, al pagamento di dette merci dovrà, entro quindici giorni dalla data suindicata, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, la indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua antenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante.

Art. 5. — L'importatore in via definitiva e temporanea di merce originaria o proveniente dal Territorio doganale della Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, è tenuto a presentare alle dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo; uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 6. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merce originaria o proveniente dal Territorio doganale della Union Economique Belgo-Luxembourgeoise deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla presentazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 5 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana. Delle vendite di merce, considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per le denuncie di cui all'art. 4.

Art. 7. — I creditori per merci italiane già esportate dal Territorio doganale della Union Economique Belgo-Luxembourgeoise alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a presentare, non oltre il 2 febbraio 1936, per il tramite delle filiali della Banca d'Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, denuncia del loro credito.

Le forze e i modi della denuncia saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tale denuncia dovrà essere accompagnata da copia della fattura e dovrà indicare gli estremi dei documenti doganali che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato. La copia della fattura dovrà essere munita, a prova della sua autenticità, della firma del creditore.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali e dei loro duplicati o di certificati equipollenti rilasciati dalle Dogane, ed ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Art. 8. — Per le merci esportate nel Territorio doganale della Union Economique Belgo-Luxembourgeoise dal 3 gennaio 1936, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, la indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattasi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante, un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 9. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara ed a quelle destinate nella zona franca del Carnaro.

Art. 10. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi e con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dal Territorio doganale della Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno inoltre applicate nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'articolo 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni pagamenti di merci originarie o provenienti dal Territorio doganale della Union Economique Belgo-Luxembourgeoise importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto ai sensi del presente decreto dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 11. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 12. — Il presente decreto entrerà in vigore il 3 gennaio 1936-XIV.

Roma, addì 28 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: Di Revel.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: Suvich.
Il Ministro per la grazia e giustizia: Solmi.
p. *Il Ministro per le corporazioni*: Lantini.

(11)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente o paternità dell'interessato	Data o luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6883	28-4-1932	422	Pola	Valentic Giovanni fu Giovanni	1-5-1869 - Villa Decani	Valenti	Turco Augusta di Giovanni, moglie; Giovanni, Augusta e Maria, figli.
6884	Id.	423	Id.	Valentic Giovanni fu Giovanni	19-10-1878 - Villa Decani	Valenti	Fortuna Maria di Giovanni, moglie; Giovanni, Ida e Mario, figli.
6885	Id.	424	Id.	Valentic Giuseppe fu Giovanni	20-1-1868	Valenti	Paolic Anna fu Andrea, moglie.
6886	Id.	287	Id.	Turko Andrea fu Michele . .	1-12-1871 - Villa Decani	Turco	Bembic Maria fu Domenico, moglie.
6887	Id.	292	Id.	Turko Mario fu Antonio . . .	1-12-1905 - Villa Decani	Turco	Kavalic Anna ved. Turco fu Giovanni, madre.
6888	Id.	289	Id.	Turko Celestino fu Carlo . .	10-2-1907 - Villa Decani	Turco	Silvestro, fratello; Jakomin Antonia fu Andrea, madre.
6889	Id.	293	Id.	Turko Rodolfo di Giacomo . .	19-4-1900 - Villa Decani	Turco	Giacomo, padre; Babic Anna fu Domenico, madre; Mario, fratello.
6890	Id.	1448	Id.	Stoissich Bruno di Giovanni. .	19-9-1904 - Pola	Stossi	Rugo Nerea fu Costante, moglie, Luciana, figlia.
6891	Id.	1373	Id.	Starc Giuseppe fu Andrea . .	29-2-1864 - Villa Decani	Starace	Krasovec Anna fu Antonio, moglie; Maria e Francesco, figli; Vodopivec Anna di Antonio, nuora; Starc Daniela Anna di Francesco, nipote.
6892	Id.	1339	Id.	Sik Giovanni di Giovanni . .	23-10-1882 - Villa Decani	Sicchi	—
6893	Id.	1333	Id.	Sever Giuseppe fu Giuseppe .	3-2-1886 - Villa Decani	Severi	Contestabile Orsola fu Giovanni, moglie; Alba, Giuseppe, Ernesto e Maria, figli.
6894	Id.	1334	Id.	Sever Lorenzo fu Giacomo . .	17-8-1893 - Villa Decani	Severi	Ogrin Maria fu Giuseppe, moglie; Maria, Giuseppe-Mario, Anna-Giuseppina ed Angela, figli.
6895	29-4-1932	1435	Id.	Slavec Giovanni fu Antonio. .	7-10-1882 - Villa Decani	Salvi	Crasavec Anna di Andrea, moglie; Stanislava, Ernesto-Giovanni ed Anna-Albina, figli.
6896	Id.	1191	Id.	Scrivanich Anna ved. Picinich di Francesco	23-12-1898 - Sansego	Scrivani ved Piccini	Martino e Francesco, figli.
6897	Id.	1192	Id.	Scrivanich Domenica ved. Picinich fu Rocco	13-4-1867 - Sansego	Scrivani ved Piccini	—
6898	Id.	1309	Id.	Scrivanich Antonio fu Giuseppe	28-10-1876 - Lussinpiccolo	Scrivani	Zurich Maria di Simone, moglie; Maria, figlia.
6899	30-4-1932	1523	Id.	Sossich Fosca ved. Cechich di Giovanni	24-10-1871 - Canfanaro	Sossi ved. Cecchi	Giovanna e Maria, figlie; Maria Cechic, nipote.
6900	Id.	1488	Id.	Sirotich Lucia ved. Crismanich fu Martino	28-11-1839 - Montreo (Montona)	Sirotti ved. Crismani	—
6901	30-4-1932	1482	Id.	Vaivoda Antonia ved. Clarich fu Domenico	9-2-1869 - Sovischine (Montona)	Clari	Emilia, Maria ed Anna, figlie.
6902	9-5-1932	302	Id.	Tomasich Pietro fu Pietro . .	2-8-1903 - Pola	Tomasi	Mohorovich Francesca di Matteo, moglie.
6903	20-5-1932	1311	Id.	Scrivanich Maria fu Domenico	16-4-1854 - Lussimpiccolo	Scrivani	—
6904	22-6-1932	580	Id.	Drandich Martino fu Giovanni	3-5-1869 - Valle d'Istria	Drandi	Poropat Francesca fu Giovanni, moglie; Maria, figlia; Draudich Milvio illeg. di Maria, nipote.
6905	27-4-1932	1481	Id.	Chius Giovanna ved. Clagnaz fu Giuseppe	10-7-1868 - Vermo (Pisino)	Chiussi ved. Clana	Vitale, Celestino, Felice e Maria Valeria, figli.
6906	Id.	682	Id.	Ghersincich Antonio fu Giovanni	19-7-1873 - Cherso	Chersini	Berna Maria fu Pietro, moglie; Nives, Antonio, Emma ed Anna, figli.
6907	2-5-1932	1526	Id.	Mattiassich Pietro fu Giovanni	24-9-1858 - Montona	Mattiassi	Belletich Maria fu Pietro, moglie.
6908	Id.	1327	Id.	Mattiassich Pietro fu Matteo .	19-1-1859 - Montona	Mattiassi	Maier Francesca fu Antonio, moglie.
6909	Id.	1525	Id.	Mattiassich Matteo fu Matteo .	9-10-1874 - Montona	Mattiassi	—
6910	Id.	1295	Id.	Madrussan Giovanni fu Michele	24-1-1897 - Smogliani (Sanvincenti)	Madrussani	Natale, fratello; Mattias Fosca di Giovanni, cognata; Maria di Natale, nipote.
6911	Id.	1204	Id.	Bussanich Domenica ved. Picinich fu Lorenzo	29-8-1864 - Sansego	Bussani ved. Piccini	—
6912	Id.	1146	Id.	Poglianich Nicolò fu Pietro .	30-3-1892 - Lussinpiccolo	Pogliani	Nicolich Elena fu Martino, moglie.
6913	3-5-1932	1221	Id.	Paolettich (Pauletich) Francesco fu Antonio	28-3-1911 - Montona	Paoletti	Castagna Maria fu Pietro, moglie; Giuliana Francesca e Maria Anna, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6914	19-5-1932	2654	Pola	Bolcic Martino di Antonio . .	30-4-1880 - Bresenza (Erpelle Cosina)	Bolci	Socic Antonia di Pietro, moglie; Giovanni, Albino, Valeria e Bogoslao, figli.
6915	Id.	2635	Id.	Bencich Francesco fu Francesco	1-11-1902 - Erpelle	Benci	Ivancich Maria di Francesco, moglie; Massimiliano, figlio; Vincenzo e Daniele, fratelli; Albina e Daniela, sorelle.
6916	26-5-1932	1050	Id.	Picinich Giovanni fu Nicolò .	18-5-1904 - Sansego (Lussinpiccolo)	Piccini	Morin Mattea di Nicolò, moglie; Anna, figlia.
6917	Id.	1051	Id.	Picinich Giovanni fu Nicolò .	22-3-1896 - Sansego di Lussinpiccolo	Piccini	—
6918	Id.	1052	Id.	Picinich Giovanni fu Nicolò .	8-2-1854 - Sansego di Lussinpiccolo	Piccini	Picinich Maria fu Domenico, moglie.
6919	Id.	1054	Id.	Picinich Giovanni fu Martino .	12-4-1866 - Sansego di Lussinpiccolo	Piccini	Suttora Nicolina fu Giovanni, moglie.
6920	Id.	741	Id.	Giagodich Paola fu Antonio .	4-7-1868 - Montona	Giagodi	—
6921	Id.	2664	Id.	Agolanti Teresa ved. Baccarcich fu Franco	18-11-1864 - Pisino	Agolanti ved. Baccari	Ida, figlia.
6922	1-6-1932	1246	Id.	Paicovich Antonio fu Antonio.	28-1-1904 - Sanvincenti	Patroni	Petech-Dondich Maria di Gregorio, moglie; Ermanno-Mario e Carlo Alberto, figli; Matteo, fratello; Maria ved. Paicovich, madre.
6923	Id.	1072	Id.	Picinich Giuseppe fu Giuseppe	28-7-1852 - Lussinpiccolo	Piccini	Bussanich Margherita fu Giovanni, moglie; Giovanni ed Anna, figli.
6924	Id.	1085	Id.	Picinich Martino fu Lorenzo .	14-9-1895 - Sansego di Lussinpiccolo	Piccini	Hroncich Caterina di Giovanni, moglie; Giovanni e Martino, figli.
6925	Id.	1071	Id.	Picinich Giuseppe fu Domenico	12-9-1903 - Lussinpiccolo	Piccini	Martinolich Erminia di Giovanni, moglie; Domenico, figlio.
6926	Id.	1084	Id.	Picinich Marino di Ottavio. .	1-9-1896 - Lussinpiccolo	Piccini	Scopinich Elena di Nicolò, moglie; Caterina e Marino, figli.
6927	Id.	740	Id.	Giacaz Arturo fu Matteo . . .	22-1-1882 - Montona	Giacca	Laurencich Giovanna fu Antonio, moglie; Bianca e Raimondo, figli.
6928	3-6-1932	1083	Id.	Picinich Maria fu Gerolamo. .	26-9-1915 - Lussinpiccolo	Piccini	Nidia e Laura, sorelle.
6929	Id.	1069	Id.	Picinich Giuseppe fu Simone .	2-4-1902 - Lussinpiccolo	Piccini	Hoglievina Antonia di Pietro, moglie; Severo ed Edoardo, figli.
6930	Id.	1070	Id.	Picinich Giuseppe fu Simone .	18-3-1877 - Lussinpiccolo	Piccini	Rizzi Maria di Gerolamo, moglie.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo ha presentato il 28 dicembre 1935-XIV al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2162, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla signora Maria Cristina, vedova del Sansepolcrista Mario Carli.

(4)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 18 dicembre 1935-XIV, rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2098, che accorda la franchigia doganale per l'olio di pino destinato ad essere impiegato nella flottazione dei minerali di piombo e di zinco.

(5)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 18 dicembre 1935-XIV, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tranvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna

(6)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatorie dei candidati esterni vincitori dei concorsi per impiegato ausiliario per la sede di esami di Bologna.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 21 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1935, col quale sono state approvate le graduatorie relative all'ex telefonico Bechini Alessandro di Napoleone ed ai candidati interni riusciti vincitori dei concorsi per impiegato ausiliario di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del bando (decreto Ministeriale del 29 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1935);

Viste e riconosciute regolari le unite graduatorie, compilate dalla Commissione esaminatrice per i candidati esterni, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del bando, della sede di esami di Bologna;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati esterni riusciti vincitori dei concorsi per esami, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del bando citato nelle premesse, nella sede di esami di Bologna, tenuto conto che sono state completate con le modalità di cui al penultimo comma dell'art. 10 del bando medesimo le graduatorie dei concorsi distinti coi nn. 24 (per gli ultimi quattro posti) e 30 (per gli ultimi quattro posti).

Articolo 1 lettera b) del bando (concorsi per esami fra esterni)

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Paternità	Votazione complessiva	Motivi di precedenza (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176)	Residenze per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
	SEDE DI ESAMI DI BOLOGNA				
	Concorso n. 24 per la residenza di Ascoli Piceno				
1	De Marzi Giovanni	Vincenzo	7,566		Ascoli Piceno
2	Marchetti Mario	Filippo	7,533		Ascoli Piceno
3	Rolla Pietro	Attilio	7,333		Arezzo, Bologna, Forlì
4	Macherozzi Girolamo	Giuseppe	7,233	n. 3 dell'articolo 1 del Regio Decreto Legge 1176, nato il 19 febbraio 1912	Bologna
5	Ferretti Italo	Corrado	7,233	n. 3 dell'articolo 1 del Regio Decreto Legge 1176, nato il 14 gennaio 1914	Bologna, Arezzo, Forlì
6	Vincitorio Giovanni	Carlo	7,166		Bologna
	Concorso n. 25 per la residenza di Arezzo				
1	Baratti Antonio	Quadrio	7,833		Arezzo, Forlì, Rovigo, Ravenna, Ascoli P., Macerata, Bologna
2	Alamanni Vincenzo	Rodolfo	7,533	n. 6 dell'articolo 1 del Regio Decreto Legge 1176	Bologna, Arezzo, Forlì, Macerata, Ravenna, Rovigo, Ascoli P.
3	Angori Walter	Arturo	7,533		Arezzo
4	Benedetti Rodolfo	Giulio	7,466		Arezzo, Bologna
	Concorso n. 26 per la residenza di Bologna				
1	Vezzalini Ugo	Amedeo	8,366		Bologna, Forlì, Rovigo, Ravenna, Arezzo, Ascoli Piceno, Macerata
2	Madonna Mario	Camillo	8,300		Bologna
3	Budries Gian Carlo	Leone	7,866		Bologna
4	Kolletzeh Elio	Francesco	7,833		Bologna, Forlì, Rovigo, Ravenna, Arezzo, Macerata, Ascoli P.
5	Bertuzzi Alfredo	Amedeo	7,700	nato il 26 giugno 1912	Bologna, Forlì
6	Castellari Agostino	Attilio	7,700	nato il 26 agosto 1913	Bologna, Ravenna, Forlì, Rovigo, Arezzo, Macerata, Ascoli P.
7	Picchioni Sergio	Virgilio	7,600	nato il 27 dicembre 1910	Bologna, Arezzo, Forlì
8	Sassoli Giuseppe	Pietro	7,600	nato il 7 maggio 1912	Bologna, Rovigo
9	Gottardi Giuseppe	Attilio	7,566		Bologna.
	Concorso n. 27 per la residenza di Forlì				
1	Monti Antonio	Giuseppe	8,066		Forlì, Bologna
2	Bellini Armando	Tersilio	7,533		Bologna, Forlì, Ravenna, Rovigo, Macerata, Arezzo, Ascoli Piceno.
3	Oriani Ercole	Ulisse	7,500	nato il 25 febbraio 1911	Forlì, Bologna, Ravenna, Macerata, Ascoli P., Arezzo, Rovigo
4	Vecchietti Giuseppe	Oreste	7,500	nato il 13 marzo 1912	Forlì, Bologna
5	Trentini Elvio	Augusto	7,466	nato l' 11 aprile 1910	Bologna, Forlì, Ravenna, Rovigo, Macerata, Arezzo, Ascoli Piceno
6	Dal Canto Ubaldo	Curzio	7,466	nato il 13 giugno 1916	Bologna, Forlì, Ascoli P., Arezzo, Ravenna, Rovigo, Macerata
7	Mongardi Antonio	—	7,433		Bologna, Forlì, Rovigo
8	Lombardi Ivan Ildo	Galileo	7,400		Bologna, Forlì, Ravenna, Rovigo, Arezzo, Ascoli Piceno
9	Boari Ivo	Erminio	7,366		Forlì, Bologna
10	Viconi Giuseppe	Rodolfo	7,333	n. 3 dell'articolo 1 del R.D-L. 1176	Bologna, Forlì, Macerata
11	Masina Ercole	Giuseppe	7,333		Bologna, Forlì
	Concorso n. 28 per la residenza di Macerata				
1	Pallotta Renzo	Marino	8,066		Macerata, Ascoli Piceno, Forlì
2	Cartoni Celeste	Sante	7,733		Macerata, Forlì, Ascoli P., Ravenna, Rovigo, Arezzo, Bologna
3	Speranzini Dante	Gaetano	7,333	nato il 25 maggio 1911	Macerata, Ascoli Piceno
4	Angeletti Emilio	Ugo	7,333	nato il 23 maggio 1915	Macerata, Ascoli Piceno, Forlì
	Concorso n. 29 per la residenza di Ravenna				
1	Milani Giuseppe	Domenico	7,833		Ravenna, Forlì, Bologna
2	Bonini Bruno	Valentino	7,333	nato il 28 ottobre 1914	Bologna, Forlì, Ravenna, Rovigo
3	Pasini Bruno	Felice	7,333	nato l'11 agosto 1916	Ravenna, Forlì
4	Guarducci Gualtiero	Augusto	7,266		Bologna, Arezzo, Forlì, Ravenna, Rovigo, Ascoli Piceno, Macerata
5	Baffè Giannino	Carlo	7,233	n. 3 dell'articolo 1 del Regio Decreto Legge 1176 nato il 19 dicembre 1914	Bologna, Forlì, Ravenna, Macerata, Arezzo, Rovigo
6	Leonardi Riccardo	Giovanni	7,233	n. 3 dell'articolo 1 del Regio Decreto Legge 1176, nato il 24 dicembre 1915	Forlì, Ravenna
	Concorso n 30 per la residenza di Rovigo				
1	Ghidini Renzo	Roberto	7,200	n. 3 dell'articolo 1 del Regio Decreto Legge 1176	Bologna, Rovigo, Forlì
2	Cavalli Alfredo	Eugenio	7,200	n. 8 dell'articolo 1 del Regio Decreto Legge 1176	Bologna, Forlì, Rovigo
3	Gemelli Gino	Tullio	7,166		Rovigo
4	Parretti Raffaello	Upelio	7,400		Bologna
5	Conti Antonio	Francesco	7,266		Bologna, Forlì
6	Baisi Elio	Luigi	7,233		Forlì, Bologna
7	Andreotti Dante	Palmizio	7,200		Bologna

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro: BENNI

(7584)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.